



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 30 maggio 2023, composta dai Magistrati:

Salvatore PILATO	- Presidente
Adriana LA PORTA	- Consigliere
Tatiana CALVITTO	- Primo Referendario
Giuseppe VELLA	- Referendario - Relatore
Antonino CATANZARO.	- Referendario
Massimo Giuseppe URSO	- Referendario
Giuseppe DI PRIMA	- Referendario

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;



CORTE DEI CONTI

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Esaminati i questionari sui bilanci di previsione, anni 2018-2020, 2019-2021, e sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2015- 2020, redatti dall'Organo di revisione del Comune di Valdina (ME), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle autonomie, nonché i piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, anni 2018, 2019 , 2020 e 2021;

Vista la richiesta istruttoria, prot. Cdc. prot. n. 1968 del 21 febbraio 2023;

Vista la risposta del Comune di Valdina (ME), a firma del Revisore dei conti, con nota prot. Sezione n.3429 del 03.04.2023, successivamente integrata con nota prot. Sezione n. 3883 del 17 aprile, unitamente ad ulteriori allegati;

Viste le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore in sede di deferimento;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 50/2023, con la quale la Sezione medesima è stata in data odierna;

Udito il relatore, Referendario dott. Giuseppe Vella.

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Valdina (ME)

- bilanci di previsione 2018-2020, 2019-2021; 2020-2022; 2021-2023

- rendiconti esercizi finanziari 2015- 2020 -

-Piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche

anni 2018, 2019, 2020 e 2021 -

PREMESSO CHE

a seguito dell'esame dei bilanci di previsione anni 2018-2020, 2019-2021; 2020-2022; 2021-2023 e dei questionari sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2015 - 2021, nonché sui piani di razionalizzazione (art.20 D.lgs. n.175/2016) degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, è stata svolta un'attività istruttoria, volta ad acquisire informazioni e chiarimenti in merito a diverse criticità riscontrate dalla Sezione, come meglio di seguito esplicitato, rispetto a cui l'Ente ha fornito gli elementi richiesti con nota prot. Sezione n.3429 del 03.04.2023, successivamente integrata con nota prot. Sezione n. 3883 del 17 aprile 2023, unitamente ad ulteriori allegati.

Ciò posto, il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Valdina (ME) all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le

verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art. 3, co. 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*", il quale prevede che "*Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "*i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*". In base all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno*", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*" e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*". Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della

legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L.n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli Enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso al comma 1 all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla

categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità regolarità) ma dinamica.

Da ultimo, il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, ha confermato che la vigente disciplina risponde all'esigenza di verificare il rispetto dei vincoli nazionali ed europei mediante il vaglio da parte di una magistratura specializzata, in modo da affrancare il controllo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi che il novellato art. 97, comma 1, Cost., collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficiarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente. In ogni caso, l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e ad adottare interventi idonei per addivenire al loro

superamento. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

In tale contesto di analisi, inoltre, una particolare rilevanza assume il ruolo e la funzione di controllo della Corte dei conti sulle risorse assegnate per il superamento dell'emergenza COVID-19.

In merito, invece, alle partecipazioni societarie detenute, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Con riferimento, invece, ai tempi di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del T.U.S.P., la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. In particolare, il comma 3 dell'art. 20 del TUSP, con riferimento ai piani di revisione ordinaria delle partecipazioni, nello specificare che gli stessi sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, ne prevede l'invio alla sezione di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del TUSP.

Il successivo comma 7 dell'art. 20 del TUSP prevede, inoltre, che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4, da parte degli Enti locali, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, con applicazione dell'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

2. Irregolarità della gestione finanziaria.

La Sezione illustra, nel prosieguo, le principali criticità riscontrate alla luce delle risposte fornite dall'Ente, riservando sulle stesse e sulle altre segnalate in sede istruttoria tutti gli eventuali ed ulteriori approfondimenti che risulteranno necessari in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi. Tutti gli esercizi sopravvenuti nel tempo, difatti, sono collegati fra loro "in modo ordinato e concatenato" in quanto, come sottolineato in più occasioni dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, *"il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie"* (in tal senso Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49). Tale principio è stato, peraltro, richiamato dalla Sezione delle autonomie della Corte conti, in occasione dell'elaborazione delle linee guida sui rendiconti 2018, approvate con delibera n. 12/2019/INPR).

2.1 Tardiva approvazione bilanci di previsione e rendiconti.

In sede di analisi dei questionari, si è riscontrata la presenza di ritardi, particolarmente significativi, nell'approvazione dei seguenti documenti contabili:

- nell'approvazione del consuntivo 2017, avvenuta in data 05.11.2018 con deliberazione di Consiglio n. 28;
- nell'approvazione del consuntivo 2018, avvenuta in data 05.12.2019 con deliberazione di Consiglio n. 56;
- nell'approvazione del consuntivo 2019, avvenuta in data 30.11.2020 con deliberazione di Consiglio n. 32;
- nell'approvazione del consuntivo 2020, avvenuta in data 23.09.2021 con deliberazione di Consiglio n. 29;
- nell'approvazione del consuntivo 2021, avvenuta in data 24.08.2022 con deliberazione di Consiglio n. 31;
- nell'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, avvenuta in data 27.04.2019 con deliberazione di Consiglio n. 18 (fonte BDAP);

- nell'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, avvenuta in data 27.11.2020 con deliberazione di Consiglio n. 25 (fonte BDAP);
- nell'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, avvenuta in data 13.07.2021 con deliberazione di Consiglio n. 20 (fonte BDAP).

La Sezione, preso atto di quanto rilevato, ricorda che il termine previsto dall'articolo 227 del TUEL è stato stabilito dalla legge in considerazione della rilevanza che l'approvazione del rendiconto riveste nell'intero "ciclo di bilancio" dell'Ente locale. Il rendiconto, infatti, oltre a costituire il documento attraverso il quale l'amministrazione dimostra i risultati della gestione trascorsa, costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria.

2.2 Risultato di amministrazione e sua composizione, periodi 2015-2020.

Tabella 1 - Risultato di amministrazione e sua composizione

	Fonte: G.M. n. 157 del 03.12.2015	Fonte: Finanza Locale	Fonte:BDAP	Fonte:BDAP	Fonte:BDAP			
	01/01/2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Risultato d'amministrazione (A)	691.543,13	923.593,07	1.078.937,08	1.070.917,06	886.527,40	1.315.868,88	3.346.415,55	3.730.563,01
Composizione del risultato di amministrazione:								
Parte accantonata (B)	1.353.134,75	755.788,71	728.666,79	946.828,25	1.707.618,70	1.794.448,94	2.601.146,18	3.020.908,14
Parte vincolata (C)	626.413,25	127.531,87	93.716,92	124.088,81	40.140,00	114.843,28	826.691,03	415.518,89
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00					5.701,82		
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	-1.288.004,87	40.272,49	256.553,37	0,00	-861.231,30	-599.125,16	-81.421,66	294.135,98
Composizione Risultato d'amministrazione	01/01/2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	1.353.134,75	219.280,82	100.656,59	336.817,06	1.221.602,05	1.227.189,40	1.741.983,88	2.138.254,69
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti			585.076,71	551.947,49	405.016,65	483.259,54	699.162,30	630.516,42
Fondo perdite società partecipate								
Fondo contenzioso e spese legali				58.063,70	80.000,00	80.000,00	130.000,00	130.000,00
Fondo passività potenziali								
Indennità fine mandato Sindaco								
Altri Fondi accantonamenti (specificare)		536.507,89	42.933,49	0,00	1.000,00	4.000,00	30.000,00	122.137,03
Totale parte accantonata (A)	1.353.134,75	755.788,71	728.666,79	946.828,25	1.707.618,70	1.794.448,94	2.601.146,18	3.020.908,14
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	493.574,40				26.140,00	101.413,43	106.291,43	129.759,22
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00				14.000,00	13.429,85	720.399,60	44.759,67
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.066,85			124.088,81				241.000,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	131.772,00	127.531,87	93.716,92					
Altri vincoli:	0,00							
Totale parte vincolata (B)	626.413,25	127.531,87	93.716,92	124.088,81	40.140,00	114.843,28	826.691,03	415.518,89
Parte destinata agli investimenti								
Totale parte destinata (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,82	0,00	0,00
Totale parte disponibile (E= A-B-C-D)	-1.288.004,87	40.272,49	256.553,37	0,00	-861.231,30	-599.125,16	-81.421,66	294.135,98

In merito al risultato di amministrazione, in sede di verifica, si evidenziava un risultato di importo insufficiente a comprendere le quote vincolate e accantonate, con conseguente disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario dei residui pari ad euro -1.288.004,87 (fonte deliberazione 232/2016/PRSP), da ripianare in 30 anni a quote costanti di euro 42.933,49¹ ma che, sulla base dei dati estratti dal sito "Finanza Locale", risultava interamente recuperato nell'esercizio 2015.

Dai dati dei rendiconti trasmessi alla BDAP, per gli esercizi 2016-2021, emergeva, poi, un disavanzo nell'esercizio 2018 pari ad euro -861.231,30, decrescente nelle annualità successive, fino ad essere interamente recuperato nel corso del 2021, chiuso con un risultato disponibile positivo, pari ad euro 294.135,98.

¹ Deliberazione consiliare n. 89 del 30 dicembre 2015.

Sulla scorta delle evidenze sopra esposte, nonché di ulteriori elementi di cui si dirà in seguito, si è ritenuto necessario avviare un approfondimento istruttorio (cfr. nota prot. Cdc 1968 del 21 febbraio 2023) al fine di acquisire elementi conoscitivi aggiuntivi. In riscontro alla richiesta istruttoria, l'Organo di revisione trasmetteva, unitamente ad altra documentazione, le deliberazioni consiliari n. 53, 54, 55 del 05 dicembre 2019, rettificative del prospetto dimostrativo dei risultati di amministrazione derivante dai rendiconti della gestione, rispettivamente degli esercizi 2015², 2016³ e 2017⁴.

In tutte e tre le delibere, 53, 54 e 55 del 5 dicembre 2019, l'ente espone che la rettifica del risultato di amministrazione discendeva dalle seguenti considerazioni:

“in sede di predisposizione del rendiconto 2018, a seguito da un'attenta analisi del prospetto di calcolo del FCDE e delle modalità di gestione di tale calcolo a mezzo del software gestionale, l'Ufficio Ragioneria ha potuto rilevare che nel prospetto del R.A. al 31.12.... risulta erroneamente indicato, rispetto alle risultanze derivanti dal riaccertamento straordinario alla data del 31.12.2014 - da cui deriva la misura del calcolo del FCDE, operata sul volume dei residui attivi mantenuti a bilancio a seguito dell'operazione di riaccertamento - il Fondo crediti di dubbia esigibilità, atteso che, presumibilmente per un errore materiale ovvero per un'erronea gestione del software viene ivi indicato, quale quota accantonata a tale titolo del R.A. l'importo di euro, in luogo di quello corretto, pari ad Euro ;

Che l'evidenza che si tratti un mero errore di calcolo, derivante da un incorretto utilizzo del software di ragioneria informatico, è confermata:

² Deliberazione consiliare n. 53 del 05.12.2019 avente ad oggetto: “Rettifica del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 approvato con delibera di C.C. n. 69 del 04/10/2016 a seguito di verifica e ricostruzione delle quote accantonate e vincolate dell'avanzo di amministrazione. Rettifica e Riapprovazione della relazione sulla gestione 2015.”

³ Deliberazione consiliare n. 54 del 05.12.2019 avente ad oggetto: “Rettifica del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 approvato con delibera del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/07/2017 a seguito di verifica e ricostruzione delle quote accantonate e vincolate dell'avanzo di amministrazione. Rettifica e Riapprovazione della relazione sulla gestione 2016 e degli allegati relativi allo Stato Patrimoniale e del Conto Economico 2016.”

⁴ Deliberazione consiliare n. 55 del 05.12.2019 avente ad oggetto: “Rettifica del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 come risultante dal rendiconto della gestione 2017 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 05/1/2018, a seguito di verifica e ricostruzione delle quote accantonate e vincolate dell'avanzo di amministrazione. Rettifica e Riapprovazione della relazione sulla gestione 2017 degli allegati relativi allo Stato Patrimoniale e del Conto Economico 2017.”

a) *Dalla circostanza che viene totalmente omessa l'indicazione del permanente disavanzo da riaccertamento a) straordinario, come correttamente determinato con la delibera di G.M. n 157 del 3/12/2015, determinato al 1 gennaio 2015, evidentemente da indicarsi al netto della quota oggetto di ripiano nel corso dell'esercizio 2015, debitamente iscritta in bilancio 2015-2017 quale quota del maggior disavanzo applicato all'esercizio;*

b) *Dalla circostanza che viene erroneamente indicato un avanzo di amministrazione, del tutto implausibile rispetto al maggior disavanzo al 1 gennaio 2015, oggetto di ripiano per la sola quota di euro 42.933,49, deliberata e annualmente applicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 13, del D. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;*

... Ritenuto che, nel caso di specie, non viene in considerazione la fattispecie di cui sopra, essendosi in presenza non già di una rideterminazione del R.A., correttamente determinato a seguito dell'operazione di riaccertamento dei residui al 01.01.2015, ma solo della necessità di rettificare la composizione del R.A., emergente in sede del rendiconto 2015, da riportarsi necessariamente nel rispetto e in continuità con quelle medesime risultanze, in termini di accantonamenti a FCDE e FAL, esattamente determinate con la deliberazione di G.M. 157 del 3/12/2015 ed erroneamente non riportate in sede di rendiconto dell'esercizio ..., atteso che, in caso contrario, non emergerebbe, né si giustificerebbe, l'opzione a suo tempo esercitata dall'Ente per il ripiano trentennale del maggior disavanzo emerso in sede di riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015, di cui non viene modificata la consistenza, se non nella parte relativa alla corretta emersione della quota annuale di ripiano applicata al bilancio dell'esercizio ...".

Ora, alla luce di quanto riportato e sulla scorta dei risultati di amministrazione rettificati e riportati nella tabella che segue, emerge che le delibere rettificative hanno sostanzialmente inciso nella quantificazione in aumento del FCDE e del FAL, con conseguente emersione del disavanzo di amministrazione che l'ente asserisce derivare dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui.

	Fonte: G.M. n. 157 del 03.12.2015	Fonte: Finanza Locale	Fonte: C.C. n. 53 del 05.12.2019 che rettifica la delibera	Fonte:BDAP	Fonte: C.C. n. 54 del 05.12.2019 che rettifica la delibera	Fonte:BDAP	Fonte: C.C. n. 55 del 05.12.2019 che rettifica la	Fonte:BDAP			
	01/01/2015	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
Risultato d'amministrazione (A)	691.543,13	923.593,07	923.593,07	1.078.937,08	1.078.937,08	1.070.917,06	1.070.917,06	886.527,40	1.315.868,88	3.346.415,55	3.730.563,01
Composizione del risultato di amministrazione:											
Parte accantonata (B)	1.353.134,75	755.788,71	1.791.983,82	728.666,79	1.936.678,44	946.828,25	1.853.720,16	1.707.618,70	1.794.448,94	2.601.146,18	3.020.908,14
Parte vincolata (C)	626.413,25	127.531,87	127.531,87	93.716,92	93.716,92	124.088,81	124.088,81	40.140,00	114.843,28	826.691,03	415.518,89
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00								5.701,82		
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	-1.288.004,87	40.272,49	-995.922,62	256.553,37	-951.458,28	0,00	-906.891,91	-861.231,30	-599.125,16	-81.421,66	294.135,98
Composizione Risultato d'amministrazione	01/01/2015	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	1.353.134,75	219.280,82	1.297.983,82	100.656,59	1.401.602,02	336.817,06	1.503.708,97	1.221.602,05	1.227.189,40	1.741.983,88	2.138.254,69
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti			493.574,00	585.076,71	535.076,42	551.947,49	291.947,49	405.016,65	483.259,54	699.162,30	630.516,42
Fondo perdite società partecipate											
Fondo contenzioso e spese legali						58.063,70	58.063,70	80.000,00	80.000,00	130.000,00	130.000,00
Fondo passività potenziali											
Indennità fine mandato Sindaco											
Altri Fondi accantonamenti (specificare)		536.507,89		42.933,49		0,00		1.000,00	4.000,00	30.000,00	122.137,03
Totale parte accantonata (A)	1.353.134,75	755.788,71	1.791.557,82	728.666,79	1.936.678,44	946.828,25	1.853.720,16	1.707.618,70	1.794.448,94	2.601.146,18	3.020.908,14
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	493.574,40							26.140,00	101.413,43	106.291,43	129.759,22
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00							14.000,00	13.429,85	720.399,60	44.759,67
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.066,85		127.531,80			124.088,81	124.088,81				241.000,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	131.772,00	127.531,87		93.716,92	93.716,92						
Altri vincoli:	0,00										
Totale parte vincolata (B)	626.413,25	127.531,87	127.531,80	93.716,92	93.716,92	124.088,81	124.088,81	40.140,00	114.843,28	826.691,03	415.518,89
Parte destinata agli investimenti											
Totale parte destinata (C)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	5.701,82	0,00	0,00
Totale parte disponibile (E= A-B-C-D)	-1.288.004,87	40.272,49	-995.496,55	256.553,37	-951.458,28	0,00	-906.891,91	-861.231,30	-599.125,16	-81.421,66	294.135,98

Tutto ciò posto, ritenuto opportuno, comunque, attualizzare il controllo, si tralascia l'analitica disamina delle deliberazioni in questione, anche in considerazione del fatto che non risulta che l'ente abbia applicato avanzo di amministrazione negli esercizi 2017, 2018, 2019⁵, e che l'intero disavanzo di amministrazione risulta, comunque, interamente ripianato nell'esercizio 2021.

Pur tuttavia, in riferimento alla corretta determinazione del risultato di amministrazione, si rinvia alla trattazione relativa alla determinazione dell'FCDE di cui alle lettere a) e e) che seguono.

⁵ Se l'ente avesse applicato avanzo negli esercizi 2017, 2018, 2019 sarebbero stati necessari approfondimenti aggiuntivi volti a chiarire l'origine delle quote applicate, considerato che l'ente, in sede di prima approvazione dei rendiconti 2016, 2017 e 2018 risultava solo apparentemente in avanzo di amministrazione, tant'è che ha ritenuto, successivamente, di dover adottare le delibere consiliari rettificative numero 52, 53 e 54 del 2019 già richiamate, che fanno emergere un disavanzo di amministrazione.

Passando alla disamina degli accantonamenti, gli approfondimenti svolti hanno consentito di riscontrare quanto segue:

a) Accantonamento al fondo contenzioso e passività potenziali.

Relativamente all'esercizio 2017, l'ente ha accantonato nel "fondo contenzioso" un importo pari ad euro 58.063,70 (fonte BDAP), ritenuto congruo dall'Organo di revisione che a tal proposito, nella relazione al rendiconto 2017, (pagina 11-12) scrive: *<<il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 58.063,70, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. La determinazione di tale fondo, inserito nell'avanzo vincolato, è stato effettuato sulla base della ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente esistente al 31/12, effettuato dall'Ufficio Legale>>.*

Invero, dalla nota dell'organo di revisione, allegata al questionario consuntivo 2017, si evince una quantificazione del valore del probabile rischio di soccombenza ben più alto e precisamente pari ad euro 212.200,00, su un contenzioso passivo in cui l'ente è convenuto/resistente oppure opponente in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per € 8.562.300,00.

Sulla scorta della manifesta discrasia, sono stati chiesti chiarimenti e, sul punto, l'Organo di revisione ha rappresentato quanto segue: *<< ... si rappresenta che la somma di € 8.562.300,00 è riconducibile al pignoramento presso terzi proposto dalla Società Multiecoplast srl - gestore del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani - nei confronti dei Comuni appartenenti all'ATO ME 2, relativamente ai debiti di quest'ultima contratti nei confronti della Società pignorante, che ha visto l'assegnazione dell'intera somma a carico del Comune di Valdina, per tardiva trasmissione dell'attestazione di cui all'art 547 del c.p.c.. Successivamente a seguito di trattative instaurate con la controparte si è addivenuti alla definizione transattiva della controversia per un importo pari ad € 60.000,000, formalizzata con sottoscrizione dell'accordo in data 13.07.2021, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 13.07.2021 avente ad oggetto: "Approvazione schema atto di transazione e autorizzazione al Resp.le Area Amministrativa alla sottoscrizione dell'accordo transattivo finalizzato alla risoluzione delle*

controversie tra il comune di Valdina e la Società Multiyecoplast". (cfr. riscontro istruttorio prot. Cdc 3883 del 17 aprile 2023).

Relativamente agli esercizi 2018-2019-2020-2021, dai rispettivi questionari sui rendiconti, emerge che l'Organo di revisione ha valutato congrue le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere, rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. (cfr. questionari rendiconti 2018-2019-2020 Sezione I - Gestione Finanziaria Accantonamenti - verifica congruità).

È stato chiesto all'ente di fornire una relazione sul contenzioso passivo alla data di predisposizione del rendiconto 2021, specificando, in maniera schematica, per ciascuna controversia: il valore della causa; la valutazione prognostica degli oneri futuri, con specifica distinzione degli oneri per spese legali, anche in relazione al grado in cui pende il giudizio e alla probabilità di soccombenza; la tipologia di copertura finanziaria prevista, dando atto di eventuali impegni e accantonamenti. In riscontro l'ente ha fornito la tabella che segue.

OGGETTO DELLA CAUSA	VALORE	VALUTAZIONE PROGOSTICA	SPESE LEGALI	ACCANTONAMENTO
Opposizione D.I. n. 1032/2015 promosso dall'Ing. Mezzatesta per pagamento competenze tecniche per opere di urbanizzazione aree limitrofe alloggi IACP	€ 100.000,00	Possibile condanna >10% <50% al riconoscimento di un importo inferiore al 50%	€ 6.186,93	€ 30.000,00
Ditta Mareblu opposizione ad ordinanza di demolizione di opere e richiesta danni	€ 800.000,00	Condanna improbabile <10%	€ 10.031,33	nessuno
Causa promossa dalla Sig.ra Grillo Rosa per danni a seguito frana nel territorio comunale (Convenuti ITALFERR, RFI)	indeterminabile	Possibile condanna ITALFERR > 51% (giudizio analogo al successivo)	€ 1.500,00	nessuno
Causa promossa Sigg. Costa - Arena per danni a seguito frana nel territorio comunale (Convenuti ITALFERR, RFI)	indeterminabile	Possibile condanna ITALFERR > 51% (già condannata in 1° grado)	€ 9.500,51	nessuno
Atto di Citazione in appello dinanzi al Tribunale di Messina avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rometta n. 80/2018 promosso dalla Sig.ra Salvati	€ 5.000,00	Condanna improbabile <10%	€ 500,00	nessuno
Ricorso dinanzi al Tribunale di Messina - Sezione - Lavoro promosso dal dipendente comunale Rizzo a seguito di rotazione tra aree	€ 50.000,00	Condanna improbabile <10%	€ 3.477,09	nessuno



Giudizio promosso dai Sigg. Sciotto Andrea, Sciotto Giuseppe e Abate Francesca, dinanzi alla Corte di Appello di Messina per opposizione alla stima	€ 130.000,00	Possibile condanna >10% <50%	€ 5.483,90	€ 20.000,00
Giudizio promosso dai Sigg. G.E. e G.L. genitori affidatari dei minori P.M.C. e P.D., dinnanzi al Tribunale di Messina	€ 40.000,00	Condanna improbabile <10%	€ 3.018,00	nessuno
Giudizio promosso dal Sig. Rizzo Pietro c/Comune di Valdina per riconoscimento indennità occupazione immobile	€ 28.000,00	Possibile condanna >51%	€ 2.800,00	€ 15.000,00
Giudizio promosso dalla Banca Farmafactoring S.p.A., innanzi al Tribunale di Messina, per il riconoscimento del credito vantato nei confronti del Comune di Valdina	€ 46.000,00	Possibile condanna >51%	€ 3.300,00	€ 25.000,00
Giudizio nel procedimento promosso dall'ex dipendente rag. Sindoni Fortunato nei confronti del Comune di Valdina	€ 30.000,00	Possibile condanna >10% <50%	€ 1.000,00	€ 5.000,00
Giudizio nel procedimento promosso dall'ex dipendente Portaro Dorotea nei confronti del Comune di Valdina	€ 20.000,00	Possibile condanna >10% <50%	€ 1.000,00	€ 5.000,00
Opposizione Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Messina a favore dell'Azienda Consortile Acquedotti Vena e Niceto - A.C.A.V.N.	€ 64.000,00	Possibile condanna >10% <50%	€ 5.339,7	30.000,00
Totale				130.000,00

Dai dati comunicati dall'ente, risaltano, in particolar modo, le controversie, "per danni a seguito frana nel territorio comunale" promosse dalla Sig.ra Grillo Rosa e dai Sigg. Costa - Arena, per le quali l'ente non ha determinato il valore della causa e non ha predisposto alcun accantonamento, sebbene la probabilità di soccombenza sia stata stimata superiore al 51%.

Relativamente alle passività potenziali, in sede istruttoria, sono state richieste le attestazioni rilasciate da tutti i responsabili di settore in merito all'insussistenza o sussistenza di passività potenziali, ulteriori rispetto a quelle derivanti dal contenzioso, alla data di predisposizione del rendiconto 2021. In proposito, l'Organo di Revisione rappresenta che << non sono presenti attestazioni rilasciate dai responsabili di settore in merito all'insussistenza o sussistenza di passività potenziali>>. (cfr. riscontro istruttorio prot. Cdc 3883 del 17 aprile 2023).

Sul tema, si rammenta che una delle cause che determinano squilibri di bilancio è rappresentata proprio dalla difficoltà degli enti di far fronte ad oneri di rilevante ammontare derivanti da sentenze, in assenza dell'adeguata copertura finanziaria.

Sul punto, la Sezione raccomanda un attento monitoraggio del contenzioso dell'Ente, al fine di potere predisporre un accantonamento adeguato alla copertura dei relativi oneri e a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si dovesse verificare una eventuale soccombenza, al fine di scongiurare squilibri strutturali.

b) Altri accantonamenti.

Tra gli "altri accantonamenti" dei rendiconti 2020 e 2021 figurano gli importi indicati nella tabella a seguire:

Anno 2020	
Indennità di fine mandato	Euro 10.000,00
Applicazione nuovo contratto di lavoro	Euro 20.000,00
Totale	Euro 30.000,00

Fonte: Nota di riscontro prot. Cdc 3883 del 17 aprile 2023

Anno 2021:	
Indennità di fine mandato	Euro 16.000,00
Applicazione nuovo contratto di lavoro	Euro 20.000,00
Quota FAL liberata nell'esercizio, da iscrivere in entrata nel bilancio 2022	Euro 68.645,88
Fondo Garanzia debiti commerciali	Euro 17.491,15
Totale	Euro 122.137,03

Fonte: Nota di riscontro prot. Cdc 3883 del 17 aprile 2023

c) Fondo anticipazione di liquidità

L'ente ha ricevuto anticipazioni di liquidità *ex* d.l. 35/2013, convertito in legge n. 64/2013, e norme successive di rifinanziamento e ha previsto un accantonamento a titolo di fondo anticipazione di liquidità che, sulla base dei dati del debito residuo che la Sezione ha acquisito da Cassa depositi e prestiti per il triennio 2019-2021, risulta congruo.

Dal questionario dell'Organo di revisione sul rendiconto 2019 emerge che l'ente si era avvalso della facoltà di cui all'art.2, co. 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, come interpretato dall'art. 1, co. 814, legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che l'ente, ai sensi dell'art. 39-ter del dl 30 dicembre 2019 n. 162, convertito in legge n. 8 del 28 febbraio 2020, ha

registrato un disavanzo o un peggioramento del risultato rispetto all'esercizio precedente del disavanzo di amministrazione preesistente (cfr. Domanda preliminare 14 e 14.1).

Invero, il disavanzo dell'ente al 31.12.2019 pari ad euro -599.125,16 ha subito un miglioramento rispetto al disavanzo dell'esercizio 2018 che ammontava ad euro - 861.231,30 e l'ente non sembra essersi avvalso della facoltà di utilizzare il FAL per finanziare il fondo per i crediti di dubbia esigibilità (FCDE), atteso che dai dati BDAP i due accantonamenti appaiono distinti.

Ciò posto, sono stati chiesti chiarimenti in merito alle affermazioni dell'Organo di revisione che, nella nota di riscontro prot. Cdc 3883 del 17 aprile 2023, ha esposto quanto segue: <<Si precisa a riguardo che l'Ente, avendo negli anni precedenti al Rendiconto 2019 proceduto ad una parziale sterilizzazione del FAL nel FCDE, ha elaborato correttamente e distintamente nel medesimo rendiconto il calcolo dei due fondi e pur avendo rilevato complessivamente un miglioramento del disavanzo d'amministrazione atteso, in un'ottica prudenziale anche rispetto a quanto previsto dal normativo in vigore si è ritenuto di iscrivere iscritto nel bilancio di previsione 2020/2022 una ulteriore quota di disavanzo pari ad Euro 37.666,66.>>

In merito, sebbene i principi contabili generali obblighino gli enti ad ispirarsi al principio di prudenza, nel caso in questione, l'applicazione nella parte spesa dei bilanci di previsione 2020-2022, della quota di disavanzo pari ad euro 37.666,67, appare slegata dal dettato normativo di cui all'art. 39-ter del dl 30 dicembre 2019 n. 162, atteso che, l'ente, al 31 dicembre 2019, non ha registrato un peggioramento del risultato rispetto all'esercizio precedente, bensì un miglioramento.

d) fondo perdite società partecipate

Si evidenzia l'assenza di "quote accantonate" per tutte le annualità prese in esame.

Da una estrazione dal portale Tesoro è emerso che il Comune di Valdina detiene le seguenti partecipazioni in società.

⁶ In effetti, dai rendiconti 2020 e 2021 (fonte BDAP) emerge che l'ente ha applicato nella parte spesa di ciascuna annualità, un disavanzo di amministrazione pari ad euro 80.600,15 ascrivibile per euro 42.933,49 al disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui e per euro 37.666,67 al disavanzo da costituzione del FAL (cfr. Relazione dell'Odr sul bilancio di previsione 2021-2023 pagina 12).

Partecipata	Codice fiscale	Forma giuridica	Quota di partecipazione
> ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.	12236141003	Società consortile a responsabilità limitata	0,03
> ASMEA S.R.L.	09613941211	Società a responsabilità limitata	90
> ATI MESSINA	97126260831	Altra forma giuridica NON SOCIETARIA	0,21
> ATO ME 2 S.P.A.	02683040832	Società per azioni	0,5
> AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ME3 IN LIQUIDAZIONE SERV.IDRICO INT.	97072340835	Ente pubblico	0,21
> AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTI VENA NICETO	02938180839	Ente pubblico	2
> GAL TIRRENO-EOLIE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	03431980832	Società consortile a responsabilità limitata	1,99
> SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI MESSINA AREA METROPOLITANA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SIGLA: S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A	03281470835	Società consortile per azioni	0,26
> TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	02129950834	Società consortile a responsabilità limitata	6,66

Fonte: Portale Tesoro estrazione del 10.02.2023

È stato chiesto all'ente di fornire un prospetto dal quale si evincessero i risultati d'esercizio del triennio 2018-2020 delle società partecipate, ivi incluse le eventuali perdite portate a nuovo, e di specificare le ragioni per le quali, in presenza di eventuali perdite, non sia stato accantonato alcun importo.

L'ente ha riscontrato le richieste in modo parziale, in quanto ha preliminarmente specificato che <<non detiene alcuna partecipazione ad Asmea srl e che con atto di Consiglio Comunale n. 13 del 23/07/2018, l'Ente ha deliberato il recesso dalla Società Tirreno Ecosviluppo 2000 - Società Consortile a r.l.>>, ha inoltre asserito <<che non si rilevano perdite d'esercizio ad esclusione della SRR. Messina Area Metropolitana>>, ma non ha trasmesso il prospetto richiesto (cfr. riscontro prot. Cdc 3883 del 17 aprile 2023).

Alla luce di quanto esposto, l'ente deve verificare i dati inseriti nel "Portale Tesoro" istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato e deve istituire il fondo perdite società partecipate secondo le previsioni dell'art. 21 del D.lgs 175/2016.

e) Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente nel rendiconto 2021 ha accantonato, a titolo di FCDE, un importo pari ad euro 2.138.254,69, che rappresenta il 64,17% del totale dei residui attivi del titolo I e III.

La Sezione ha ritenuto opportuno effettuare approfondimenti istruttori al fine di verificare la congruità dell'accantonamento. Dalla documentazione pervenuta in riscontro, è emerso che l'ente non ha optato per la facoltà concessa dall'art. 107-bis del

decreto-legge n. 18 del 2020 e che ha calcolato il FCDE con il metodo ordinario su alcuni capitoli del titolo I e III, escludendone altri.

In particolare, dall'allegato prot. Cdc n. 3453 del 04 aprile 2023, è emerso che l'ente ha accantonato a titolo di FCDE un importo pari ad euro 1.827.005,41 in riferimento dei ai residui attivi del titolo I tipologia 101 ed un importo pari ad euro 311.249,28 relativamente ai residui attivi del titolo III tipologia 100.

Nella nota di riscontro, prot. Cdc 3883 del 17 aprile 2023, l'Organo di Revisione ha chiarito che sono stati esclusi dal calcolo del FCDE residui attivi del titolo I per euro 662.217,13 (567.154,90 appartenenti alla tipologia 101 ed euro 95.062,26 trasferimenti da amministrazioni pubbliche - tipologia 301 e 302) e del titolo III per euro 485.285,52, ma non ha dettagliatamente indicato le ragioni dell'esclusione, limitandosi esclusivamente ad indicare, per i capitoli del titolo I e per alcuni capitoli del titolo III, la dicitura "accertati per cassa".

Invero, analizzando i residui del titolo I tipologia 101 esclusi dal calcolo del FCDE, emerge che, in larga misura, si tratta di residui risalenti nel tempo. Come si rileva dalla tabella a seguire, infatti, i residui derivanti dalla gestione 2021, pari ad euro 81.450,70, rappresentano il 14% del totale dei residui del titolo I tipologia 101 esclusi dal calcolo del fondo, mentre il restante 86% si riferisce a residui derivanti da annualità precedenti. Risalta in particolar modo la presenza di un elevato ammontare, pari ad euro 387.796,59, di residui attivi antecedenti il quinquennio, privi del rispettivo accantonamento al FCDE.

Dettaglio capitoli Titolo I - Tipologia 101 esclusi dal calcolo del FCDE						
Esercizio di provenienza	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	Totale residui al 31.12.2021
Capitolo 12 - ICI	387.734,94					387.734,94
Capitolo 13 - Imposta IMU			25.257,06	49.493,71	54.867,51	129.618,28
Capitolo 14					134,38	134,38
Capitolo 20 - Addizionale comunale IRPEF			336,55	4.848,49	18.923,80	24.108,84
Capitolo 81.1 - Addizionale provinciale sul ruolo Tari		6.766,98	7.353,74	3.912,73	7.473,36	25.506,81
Capitolo 112	51,65				51,65	51,65
Totale	387.786,59	6.766,98	32.947,35	58.254,93	81.450,70	567.154,90

Anche i residui del titolo III esclusi dal calcolo del FCDE, in larga misura, si riferiscono a crediti risalenti nel tempo. Come emerge dalla tabella a seguire, infatti, i residui derivanti dalla gestione 2021, pari ad euro 106.730,04, rappresentano il 22% del totale dei residui del titolo III esclusi dal calcolo del fondo, mentre il restante 73% si riferisce ad annualità precedenti.

Dettaglio capitoli Titolo III esclusi dal calcolo del FCDE						
Esercizio di provenienza	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	Totale residui al 31.12.2021
Capitolo 17 - Sanzioni su avvisi di accertamento IMU	8.379,74	52.185,00	50.196,37	114.364,04	71.526,09	296.651,24
Capitolo 18 - Interessi su avvisi di accertamento IMU	2.665,92		3.256,00	3.822,20	2.937,39	12.681,51
Capitolo 18 - Interessi su accertamenti TASI				378,75	256,07	634,82
Capitolo 19 - Interessi su accertamento Tares/TARI				420,81	65,23	486,04
Capitolo 19.1 Incasso spese di notifica			1.097,10	358,26	1.403,36	2.858,72
Capitolo 19.2 Sanzioni su avvisi di accertamento Tares/Tari				36,16	5.831,86	5.868,02
Capitolo 86.2 Introiti di spese ed aggio a carico del contribuente sull'attività posta in essere dal concessionario area riscossioni				98,00		98,00
Capitolo 300 - diritti di segreteria					167,68	167,68
Capitolo 302 - Recupero somme edilbarbera				11.680,00		11.680,00
Capitolo 310 - Diritti rilascio carte d'identità					88,80	88,80
Capitolo 323 - Allacci e nolo contatore			7.696,00	65,37	3.954,22	11.715,59
Capitolo 338 Diritti di segreteria certificati area tecnica					354,00	354,00
Capitolo 340 - Proventi dell'illuminazione votiva dei loculi cimiteruali					1.951,25	1.951,25
Capitolo 360 - Canone di installazione mezzi pubblicitari					14,85	14,85
Capitolo 370 - Ingunzione fiscale per COSAP				14.000,00		14.000,00
Capitolo 370/1 COSAP					1.985,08	1.985,08
Capitolo 765- Introiti e rimborsi diversi			947,00		20,00	967,00
Capitolo 769 - Recupero somme ATO	3.096,84					3.096,84
Capitolo 812 - Recupero somme Ing. Isgrò	11.359,32					11.359,32

Capitolo 814 - Recupero somme Ato Me	1.309,07					1.309,07
Capitolo 1500/4 - Iva commerciale					10.331,66	10.331,66
Capitolo 86-1 - INTROITI DA ATTIVITA POSTA IN ESSERE DAL CONCESSIONARIO AREA RISCOSSIONI AI FINI DEL CANONE ACQUEDOTTISTICO			76.424,44			76.424,44
Capitolo 17-1 Sanzioni avvisi di accertamento Tasi				6.152,67	5.842,50	11.995,17
Capitolo 302.2 - Recuro somme contenzioso				4.000,00		4.000,00
Capitolo 303 - Recupero somme Edilsicula	4.600,59					4.600,59
Totale	31.411,48	52.185,00	139.616,91	155.376,26	106.730,04	485.319,69

Fonte: Riscontro nota istruttoria prot. Cdc 3474 - 3475 - 3477 del 04.04.2023, prot. Cdc 3883 del 17.04.2023 e allegato M BDAP rendiconto 2021

Conclusivamente, posto che sono stati esclusi dal calcolo del FCDE, residui attivi pari a complessivi €1.052.474,59 in assenza di adeguate motivazioni, il fondo appare notevolmente sottostimato. Si invita, pertanto, l'ente a verificare in maniera puntuale l'esigibilità di tutti i cespiti iscritti tra i residui attivi e ad effettuare le necessarie svalutazioni nel rispetto dei principi contabili.

Preme in tale direzione precisare, che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 32/2015/INPR, ha affermato che uno degli elementi di maggiore rilevanza nella determinazione del risultato di amministrazione è quello della corretta quantificazione del "Fondo crediti di dubbia esigibilità", che deve intendersi come un fondo rischi finalizzato a tutelare l'Ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili. *"L'adeguata quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità - in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) - determina la veridicità del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e preserva l'ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile"*.

Tutto ciò rammentando che *"Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*

Risulta, inoltre, necessario rappresentare che il paragrafo 9.28 del principio contabile 4/2 del decreto legislativo 118/2011, dispone che "Il disavanzo di amministrazione di un

esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione."

Da ciò ne scaturisce che il disavanzo che dovesse emergere (rilevato tardivamente), per effetto di una rideterminazione del risultato di amministrazione, dovrà essere ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione, ovvero, il disavanzo che dovesse essere accertato nei rendiconti degli esercizi successivi dovrà essere ripianato secondo le modalità previste dall'art.188 del TUEL;

2.3 Equilibri di bilancio e vincoli

Per quanto attiene agli equilibri, in base ai dati dei rendiconti trasmessi alla BDAP per il triennio 2019-2021, risulta il conseguimento dei risultati di competenza O1, Z1, e W1 costantemente positivi.

	2019	2020	2021
O1) Risultato di competenza di parte corrente	24.331,00	877.170,02	1.078.759,20
Z1) Risultato di competenza in c/capitale	11.023,08	816.625,36	62.592,65
W1) Risultato di competenza	35.354,08	1.693.795,38	1.141.351,85

Fonte BDAP

In sede istruttoria, relativamente all'esercizio 2020 e 2021, sono state chieste informazioni dettagliate sulle spese finanziate con le entrate accertate al titolo IV, rispettivamente pari ad euro 916.667,83 e ad euro 940.691,74.

In riscontro, sono state fornite informazioni incomplete e dati esposti in maniera disordinata che non hanno consentito una compiuta valutazione (cfr. incontro prot. Cdc 3883 del 17 aprile 2023).

All'uopo, si richiama l'attenzione sulla rilevanza del monitoraggio costante degli accertamenti in conto capitale e delle correlate spese, posto che le risorse non impegnate sono destinate a confluire, in larga parte, fatte salve talune eccezioni, nella parte vincolata o destinata a spese di investimento del risultato di amministrazione. Inoltre, il controllo continuo delle entrate in conto capitale accertate e delle correlate

spese finanziate, è presupposto imprescindibile per la corretta rappresentazione del prospetto degli equilibri di bilancio.

In sede istruttoria, si chiedeva, altresì, la natura dell'avanzo applicato all'esercizio 2021, pari ad euro 729.976,37 indicando, per ciascuna componente, l'origine, le spese finanziate o la parte vincolata nel risultato di amministrazione.

In riscontro, l'Organo di revisione rappresenta che <<In relazione all'avanzo applicato all'esercizio 2021 e pari ad Euro 729.796, si specifica che lo stesso è formato per Euro 711.847,75 da Avanzo vincolato e per Euro 18.128,62 da Avanzo accantonato>> indica, inoltre, una serie di capitoli di entrata e di spesa ma non indica per ciascuno di essi né la descrizione dei capitoli, né i singoli importi (cfr. incontro prot. Cdc 3883 del 17 aprile 2023).

Allega, inoltre, la deliberazione della Giunta Municipale n. 22 del 15 febbraio 2021 avente ad oggetto "Esercizio provvisorio. Determinazione del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020 e variazione di bilancio (art. 175, comma 5-bis, lette A) del D.Lgs. 267/2000" (cfr. incontro prot. Cdc 3497 del 04 aprile 2023); la deliberazione della Giunta Municipale n. 26 del 25 febbraio 2021 avente ad oggetto "Esercizio provvisorio. Determinazione del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020 e variazione di bilancio (art. 175, comma 5-bis, lette A) del D.Lgs. 267/2000" Rettifica e sostituzione del precedente risultato di amministrazione presunto approvato con delibera di G.M. n. 22 del 15.202.2021" (cfr. incontro prot. Cdc 3498 del 04 aprile 2023) e la deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 23 marzo 2021 avente ad oggetto "Esercizio provvisorio. Applicazione quota avanzo accantonato ai sensi dell'art. 1 comma 897 Variazione di bilancio..."(cfr. incontro prot. Cdc 3499 del 04 aprile 2023).

Le informazioni fornite e gli atti deliberativi sopra richiamati non contengono gli elementi essenziali per consentire una chiara e dettagliata ricostruzione delle quote dell'avanzo di amministrazione applicabili e delle quote applicate.

2.4 Cassa e anticipazione di tesoreria.

Tabella 4 - Fondo cassa e anticipazione di tesoreria

Fondo cassa complessivo al 31.12	0,00	0,00	0,00
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00

Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	544.573,42	649.939,80	819.347,00
Anticipazioni inestinte al 31.12	229.588,01	116.715,31	177.234,56
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	8.905,43	8.756,53	8.380,95

Fonte: Questionari sui rendiconti 2019-2021

Con riferimento al fondo cassa, negli esercizi finanziari considerati, si accerta il costante ricorso all'anticipazione di tesoreria ed il conseguente onere finanziario relativo al pagamento degli interessi passivi.

In merito, invece, alla cassa vincolata, dalle relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2019 e 2020, emerge che << L'ente non ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata >>.

Ciò premesso, in sede istruttoria, si sono chiesti le determinate di quantificazione della giacenza vincolata alla data del 1° gennaio 2020 e 2021, se adottate, ovvero, qualora l'ente non avesse provveduto, una relazione che, oltre a quantificare l'importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio, illustrasse i criteri di determinazione utilizzati. In riscontro, l'ente ha fornito unicamente l'elenco delle entrate vincolate incassate e dei mandati di pagamento emessi il cui saldo determina una giacenza di cassa, al 1° gennaio 2020, pari ad euro 33.147,42 e al 1° gennaio 2021 pari ad euro 87.716,82.

La disamina fin qui esposta, fa emergere, per entrambe le annualità 2020 e 2021, che l'ente ha utilizzato entrate vincolate in termini di cassa per finanziare spese non vincolate, non reintegrate al 31 dicembre.

Il mancato aggiornamento della cassa vincolata integra la violazione del principio contabile applicato 10.2, All. n. 4/2. D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che disciplina l'obbligo, a decorrere dal 01/01/2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) D.lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.), ai sensi dell'art. 195, comma 1, ult. periodo, TUEL.

Ciò anche al fine di consentire al tesoriere di distinguere la liquidità in parte libera e parte vincolata e di avere contezza, a fine esercizio, dell'esistenza e della consistenza della cassa vincolata dell'ente.



È da sottolineare l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari). L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare, chiaramente, nell'articolo 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di queste risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedurali, nonché la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria. A questo fine, l'articolo 180, comma 3, del D.lgs. 267/2000 ha previsto, alla lettera d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, «gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti». Allo stesso modo, il successivo articolo 185, comma 2, ha imposto, alla lettera i), che anche i mandati di pagamento attestino «il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti» (*vd.ex multis, Sezione regionale di controllo del Lazio, deliberazione n.7/2021*)

La Sezione, in seguito alle argomentazioni di cui sopra, invita l'ente ad attivarsi prontamente per la corretta determinazione della cassa vincolata e la ricostituzione dei vincoli eventualmente pretermessi nei precedenti esercizi, richiamando, a tal fine, le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR.

2.5 Capacità di riscossione: recupero dell'evasione tributaria

Tabella 5 - Capacità di riscossione: recupero dell'evasione tributaria

Evasione tributaria	2019			2020			2021		
	Accert.anti	Risc.anti	% R/A	Accert.anti	Risc.anti	% R/A	Accert.anti	Risc.anti	% R/A
IMU	169.614,00	0,00	0%	420.805,75	0,00	0%	238.420,37	0,00	0%
TASI				20.955,00	0,00	0%	19.602,82	0,00	0%
TARSU/TIA/TARES/TARI							19.475,00	0,00	0%
COSAP/TOSAP									
Altri tributi									
Totale	169.614,00	0,00	0%	441.760,75	0,00	0%	257.483,19	0,00	0%



Fonte: Nota di riscontro prot. Cdc n 3883 del 17 aprile 2023

Con riferimento all'attività di contrasto all'evasione tributaria, i dati riportati nei questionari evidenziavano l'assenza di riscossioni relativamente all'attività di recupero evasione come evidenziato nella tabella e la totale assenza di attività di recupero evasione tributaria per Tarsu/Tares/Tari, ad eccezione dell'esercizio 2021.

2.6. Indebitamento

Tabella 6 - Indebitamento

DEBITO CONTRATTO		Importi
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2020	+	216.507,09
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2021 (comprese le estinzioni anticipate)	-	26.153,25
Totale debito residuo al 31.12.2021	=	190.353,84
Prestito concesso nel 2021 non erogato ⁷	+	665.174,22

Fonte: Nota di riscontro prot. Cdc 3470 del 04 aprile 2023

2.7. Debiti fuori bilancio/Contenzioso passivo/Fondo rischi contenzioso

Tabella 7 - Debiti fuori bilancio/Contenzioso passivo/Fondo rischi contenzioso

Tabella 7 - Debiti fuori bilancio			
1. Debiti fuori bilancio riconosciuti	2019	2020	2021
-lettera a) - sentenze esecutive	7.653,09	9.302,61	3.451,10
-lettera b) - copertura disavanzi			
-lettera c) - ricapitalizzazioni			
-lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	32.151,14	6.145,29	
Totale Debiti fuori bilancio riconosciuti	39.804,23	15.447,90	3.451,10
2. Debiti fuori bilancio da riconoscere al 31.12	5.023,49		

Fonte: Relazioni dell'ODR sui rendiconti 2019-2020-2021

In sede istruttoria, si chiedeva l'attestazione rilasciata da tutti i responsabili di settore circa l'insussistenza o sussistenza di debiti fuori bilancio alla data di predisposizione del rendiconto 2020 e alla data odierna e, nell'ipotesi in cui sussistano debiti fuori bilancio, di indicare, per ciascun debito, a quale delle fattispecie previste dall'art. 194 del TUEL è riconducibile, le motivazioni per cui è sorto, il relativo ammontare, gli

⁷ Si riferisce ad un "Prestito Riqualficazione Periferie Urbane" prot. Cdc 3469 del 04 aprile 2023 trasmesso dall'ente in riscontro alla nota istruttoria.

eventuali avvenuti riconoscimenti, finanziamenti e pagamenti e, in caso contrario, di puntualizzare i mezzi finanziari individuati dall'ente a copertura.

La richiesta non è stata riscontrata per come richiesto, atteso che, sul punto, nessuna allegazione è stata trasmessa; l'Organo di revisione ha sinteticamente rappresentato quanto segue <<si specifica che a seguito della nota del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria prot n.. 2332 del 10/03/2020 i Responsabili di Settore, hanno provveduto a fornire le informazione richieste durante lo svolgimento di riunioni appositamente convocate per confrontarsi in merito alla predisposizione del Rendiconto da approvare >> (cfr. incontro prot. Cdc 3883 del 17 aprile 2023).

Sul tema la Sezione rappresenta che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio costituisce un istituto di carattere eccezionale e il reiterato ricorso ad esso costituisce un fattore di rischio per gli equilibri di bilancio.

Anche alla luce di ciò, si sottolinea la necessità che l'Ente dia seguito ad una ponderata politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, al fine di evitare una possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio, rispetto alle effettive necessità, e l'emersione di debiti fuori bilancio.

2.8. Residui attivi e passivi

a) Residui Attivi: residui attivi finali e movimentazione dei residui iniziali:

Tabella 8 - Residui attivi finali

	2019	2020	2021
Residui attivi Finali	3.000.154,03	4.852.731,92	5.959.838,60
<i>di cui:</i>			
conto competenza	1.049.004,87	2.331.383,95	1.653.666,22
conto residui	1.951.149,16	2.521.347,97	4.306.172,38

Fonte: BDAP

Tabella 9 - Movimentazione dei residui attivi iniziali

	2019	2020	2021
--	------	------	------



Movimentazione dei residui	Residui all'01.01 (a)	Risc.ni (b)	% (b/a)	Residui all'01.01 (a)	Risc.ni (b)	% (b/a)	Residui all'01.01 (a)	Risc.ni (b)	% (b/a)
	Recupero evasione tributaria	821.134,40	23.554,93	3%	892.639,52	32.806,69	4%	4.852.731,92	402.129,97
Tarsu/Tia/Tares/Tari	227.930,03	32.033,22	14%	260.617,28	16.880,99	6%	321.918,43	36.746,36	11%
Ici/Imu	11.986,05	38.664,37	323%	37.720,85	8.515,04	23%	88.966,41	14.215,64	16%

Fonte: Relazioni dell'ODR sui rendiconti 2019-2020-2022

Dai dati sopra rappresentati estratti dai questionari, per biennio 2019 e 2020, in linea generale, emergeva la scarsa capacità dell'ente di riscuotere i residui, ad eccezione dell'ICI/IMU dell'esercizio 2019, i cui dati destavano qualche perplessità per cui è stato fatto uno specifico approfondimento. Sono stati, pertanto, consultati i corrispondenti valori riportati nei dati contabili analitici 2019, estratti dalla BDAP, rilevando:

- un ammontare di residui attivi al 01.01.2019 pari ad euro 228.697,06 relativi all'IMU - codice piano dei conti finanziario E 1.01.01.06.000 -, cui corrispondono riscossioni per euro 38.664,73;
- un ammontare di residui attivi al 01.01.2019 pari ad euro 917.077,82 relativi ad ICI - codice piano dei conti finanziario E 1.01.01.08.000 - cui corrispondono riscossioni per euro 23.554,93.

Sulla scorta delle discrasie evidenziate, si chiedeva un aggiornamento dei dati inseriti nella tabella, distinguendo, per singolo tributo, i valori relativi all'attività ordinaria e i valori relativi al recupero evasione.

L'organo di revisione, in riscontro, ha fornito una tabella i cui dati, essendo esposti in maniera disordinata, non hanno consentito una compiuta valutazione (cfr. nota diriscontro prot. Cdc n. 3883 del 17 aprile 2023).

Quanto ai dati relativi all'annualità 2021, è stata rilevata un'ulteriore palese anomalia nei dati rappresentati dall'ODR, laddove l'ammontare dei residui attivi al 01.01, indicati alla sola voce "recupero evasione tributaria" in euro 4.852.731,92, che a rigore rappresenta una parte delle entrate codificate in BDAP come "Imposte, tasse e proventi assimilati", risulta superiore rispetto al valore dei residui attivi al 01.01. del predetto aggregato che, secondo quanto risulta dai DCA trasmessi alla BDAP, ammonta ad euro 2.167.675,68.



Sulla scorta delle anomalie sopra esposte, si è provveduto ad un'estrazione dei dati contabili analitici 2021 relativi all'aggregato "Imposte, tasse e proventi assimilati".

Movimentazione dei residui	Codice voce del Piano dei conti finanziario - sezione Entrate	2021		
		Residui all'01.01 (a)	Risc.ni	%
			(b)	(b/a)
Imposta municipale propria	E.1.01.01.06.000	884.716,49	49.145,10	6%
Imposta comunale sugli immobili (ICI)	E.1.01.01.08.000	879.193,54	6.349,17	1%
Addizionale comunale IRPEF	E.1.01.01.16.000	28.427,71	23.242,66	82%
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	E.1.01.01.51.000	321.918,43	36.746,36	11%
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	E.1.01.01.60.000	21.629,19	3.595,74	17%
Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	E.1.01.01.76.000	31.576,37	1.840,84	6%
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	E.1.01.01.99.000	213,95	213,95	100%
TOTALE: Imposte, tasse e proventi assimilati	E.1.01.01.00.000	2.167.675,68	121.133,82	

Fonte: BDAP dati contabili analitici rendiconto 2021

Dall'analisi della superiore tabella emerge, anche per l'esercizio 2021, la scarsissima capacità dell'ente a riscuotere i residui attivi relativi ad IMU, ICI, Tasi e servizio rifiuti. La giustificazione fornita dall'ente è stata la seguente: << La notevole mole di residui attivi per ICI e per IMU trova la sua giustificazione nella circostanza che l'Ente non ha mai avuto un buon riscontro degli incassi nella fase di riscossione coatta pur avendo sempre regolarmente trasmesso all'agente per la riscossione tutti gli avvisi di accertamento emessi e regolarmente notificati nel corso dei vari anni d'imposta.

L'Ente ha inoltre provveduto costantemente ad effettuare i controlli sul sistema di rendicontazione on-line messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate - riscossione. Dai risultati si può riscontrare che a fronte di un carico totale pari ad Euro 2.323.591,40 risultano riscossioni per Euro 628.746,08.

Considerata l'entità della somma residua da incassare, l'Ente con diverse note ha sempre richiesto di porre in essere tutte le attività necessarie per incrementare la riscossione coattiva dei ruoli dell'Ente, chiedendo inoltre di relazionare in merito all'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento nei termini di prescrizione e a tutte le altre attività poste in essere per la riscossione dei ruoli.

Per cercare di ridurre ulteriormente la massa dei residui attivi cercando di velocizzare i tempi della riscossione coatta, la Giunta Municipale con delibera n. 111 de 12/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha demandato l'affidamento, in via sperimentale, in concessione del servizio di riscossione coattiva relativa ai mancati pagamenti derivanti da Accertamento IMU e TARI, nonché l'attività di riscossione delle entrate relative ai solleciti di pagamento per gli anni 2011/2012/2013/2014 e 2015 del servizio idrico dell'Ente ad un Concessionario privato (Area Riscossione SPA) munito di tutte le necessarie caratteristiche per l'espletamento del servizio.>>. (cfr. nota di riscontro prot. Cdc n. 3883 del 17 aprile 2023).

L'assenza di riscossioni relative al recupero evasione (cfr. paragrafo 2 della presente relazione), unitamente alla scarsa capacità di riscossione dei residui attivi, è un chiaro indicatore della necessità di provvedere con urgenza ad adottare misure organizzative efficienti al fine di migliorare la capacità di riscossione atteso che, in difetto, l'ente sarà ancora costretto a ricorrere costantemente all'anticipazione di tesoreria che nasce, invero, per far fronte ad esigenze di liquidità eccezionali.

b) Residui passivi finali

Tabella 10 - Movimentazione dei residui passivi finali

Residui passivi finali	2019	2020	2021
Titolo 1: Spese correnti	888.712,25	579.525,51	568.463,33
Titolo 2: Spese in conto capitale	374.024,18	220.241,54	1.014.224,60
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie			-
Titolo 4: Rimborso di prestiti	-	400.000,00	400.000,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	229.588,01	116.715,31	177.234,56
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	50.419,35	60.000,64	60.204,71
Totale	1.542.743,79	1.376.483,00	2.220.127,20

Fonte: BDAP

La presenza di una consistente mole di residui passivi evidenzia le difficoltà dell'ente nella gestione tempestiva dei pagamenti.

2.9 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

SPESA	titolo	2019	2020	2021
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	Spese correnti	1.000,00	0,00	9.148,39
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	Spese in conto capitale	140.541,36	129.833,37	0,00
TOTALE		141.541,36	129.833,37	9.148,39

Fonte: BDAP

In sede istruttoria, si chiedevano chiarimenti in merito alla ridotta movimentazione del fondo pluriennale vincolato, sebbene in base alle informazioni estratte dalla BDAP, sul rendiconto 2021, emergono residui passivi del titolo I per euro 568.463,33 e residui passivi del titolo II per euro 1.014.224,6.

L'Organo di revisione ha rappresentato quanto segue << Nel corso degli anni, a seguito dei vari pensionamenti, la gestione dell'Area Tecnica è stata caratterizzata dal continuo avvicendamento dei diversi Responsabile dell'Area medesima. Questi numerosi mutamenti non hanno consentito l'adozione di un univoco iter lavorativo che potesse consentire la corretta gestione del fondo pluriennale vincolato così come richiesto dei principi contabili.

La criticità della specifica determinazione e quantificazione del Fondo Pluriennale Vincolato discende dalla mancanza di un piano di cronoprogrammi dei lavori pubblici che possa essere di utile supporto all'ufficio finanziario per la determinazione degli importi da inserire nel FPV. Per tale motivo laddove non è stato possibile adeguare il Fondo Pluriennale Vincolato si sono mantenute le somme imputate in conto residui.

Si sta procedendo in sede di riaccertamento dei residui a predisporre quanto prescritto dal principio contabile della "competenza potenziata" >>.(cfr. nota di riscontro prot. Cdc n. 3883 del 17 aprile 2023).

In sede istruttoria erano stati chiesti chiarimenti, inoltre, in merito alla mancata attivazione del Fondo pluriennale vincolato, sia di parte corrente sia di parte capitale, sul rendiconto 2020, in cui il saldo di tale Fondo risulta pari a 0, sebbene in base alle informazioni estratte dalla BDAP sul rendiconto 2020 emergono residui passivi del titolo I per euro 705.727,70 e residui passivi del titolo II per euro 570.934,06.



Nella nota di riscontro istruttorio dell'Ente si legge che *“in sede di riaccertamento ordinario dei residui, i settori comunali hanno proceduto alla cancellazione degli impegni e degli accertamenti che non erano conformi ai principi della competenza finanziaria potenziata; non sono stati evidenziati impegni da traslare negli esercizi successivi, per cui non è stato formato il Fondo Pluriennale Vincolato, né per le spese correnti né per quelle in conto capitale”*.

La Sezione prende atto di quanto comunicato dal Comune e, in merito, evidenzia l'esigenza di adeguarsi, tempestivamente, ai principi contabili in materia di FPV, anche alla luce della corretta gestione contabile dei fondi del PNRR.

2.10. Tempestività pagamenti

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2019 è pari a 270,17 giorni, nel 2020 è pari a 348,46 giorni e nel 2021 è pari a 82,02 giorni. (Fonte: sito istituzionale dell'Ente).

Pur rilevandosi un miglioramento nell'anno 2021, l'Ente dovrà adottare soluzioni organizzative atte a garantire la tempestività dei pagamenti, attenendosi, in ogni caso, alle disposizioni previste dall'art.1, comma 859, della legge n. 145/2018.

2.11 Parametri di deficitarietà strutturale

In relazione ai parametri di deficitarietà strutturale, si evidenzia che l'Organo di Revisione ha trasmesso, mediante il sistema “Siquel”, la tabella approvata con decreto del Ministero dell'interno del 24 settembre 2009 (allegato A pervenuto in riscontro alla richiesta istruttoria prot. CDC 10728 /2017), da cui **emerge la condizione di deficitarietà strutturale dell'ente, per l'esercizio 2015**, causata dal mancato rispetto dei seguenti parametri:

- n. 2 *“volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del D.lgs. n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42% rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà”;*

- n. 3 “ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titoli I e al titolo III superiore al 65%, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del D.lgs. n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà”;

- n. 4 “volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;

- n.6 “Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro”;

- n. 9 “eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti.

Anche per gli esercizi 2018 - 2019 - 2020 - 2021 l’ente è da considerarsi strutturalmente deficitario, come si evince dalla tabella che segue i cui dati sono stati estratti dalla BDAP per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e comparati con le tabelle acquisite dall’ente in sede istruttoria per gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021.

All. l) Parametri comuni	Prot. Cdc 3502/2023	Fonte: BDAP e prot. Cdc 3503/2023	Fonte: BDAP	Prot. Cdc 3504/2023	Fonte: BDAP e prot. Cdc 3505/2023
	2018	Anno 2019	Anno 2020	2020	Anno 2021
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	NO	NO	SI	NO
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	SI	SI	SI	SI

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	SI	SI	SI	SI
Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	NO	NO	NO	SI	NO
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	SI	SI	SI	SI
Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	SI	SI	SI	NO
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	NO	NO	NO	NO	NO
Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	NO	NO	NO	SI	SI
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.					
Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	SI	SI	SI	SI	SI

Dalla comparazione delle informazioni è emersa, inoltre, una discrasia per l'esercizio 2020 in cui, i dati trasmessi alla BDAP sono difforni rispetto ai dati comunicati dall'ente in sede istruttoria.

L'ente dovrà, pertanto, sanare le discrasie sopra evidenziate.

2.12 Conciliazione rapporti creditori/debitori con organismi partecipati

In merito agli organismi partecipati:

- dal questionario al rendiconto 2019 emerge che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11 comma 6 lett. j) del d.lgs. n. 118 del 2011, non hanno riguardato la totalità delle partecipazioni. In particolare, l'Organo di revisione affermava quanto segue: *"in pochi casi non è stato possibile effettuare la verifica"* (cfr. Sezione III - Organismi partecipati - domanda 10).
- dal questionario al rendiconto 2020 (Sezione III - Organismi partecipati) emerge che:
 - i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11 comma 6 lett. j) del d.lgs. n. 118 del 2011, hanno riguardato la totalità delle partecipazioni;
 - che si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati;
 - che l'ente non ha assunto entro il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.



- dal questionario al rendiconto 2021 (Sezione IV – Organismi partecipati) emerge che:
 - L'Ente non ha definito, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi;
 - i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11 comma 6 lett. j) del d.lgs. n. 118 del 2011, non hanno riguardato la totalità delle partecipazioni. In merito, l'Organo di revisione affermava quanto segue: "L'Ente non ha completamente definito";
 - che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Infine, dai questionari sui rendiconti 2019 – 2020 – 2021, emerge che per gli esercizi considerati il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le sue società partecipate.

Alla luce di quanto esposto si chiedeva:

a) di conoscere gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate al 31 dicembre 2021, dettagliando gli importi dei crediti e debiti come risultanti nelle contabilità di ciascuno degli enti coinvolti;

b) di comunicare l'avvenuta conciliazione di tutti i rapporti o, in caso contrario, le ragioni che l'hanno impedita e le azioni intraprese, e, in ogni caso, l'importo dei crediti e dei debiti nei confronti di ciascuno degli enti (anche se non riconciliati) così come risultanti agli atti e contabilizzati dal Comune.

La criticità permane atteso che la richiesta è stata riscontrata come segue <<L'ente non ha provveduto ad effettuare la verifica dei crediti e debiti reciproco con le proprie società partecipate>>. (cfr. nota di riscontro prot. Cdc n. 3883 del 17 aprile 2023).

In merito alle partecipazioni di cui sopra, preme precisare che l'art. 147-*quater* del D.lgs. 267/2000, prevede che:

“1. L’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l’amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all’articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”.

Attraverso tale forma di controllo, dunque, la stessa Amministrazione imposta un proprio monitoraggio periodico sull’andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l’indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati *“anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente”* (art. 147-quater, co. 3).

Strategica in tale direzione è l’adozione, da parte dell’Ente, di un idoneo sistema informativo, in relazione, ovviamente, ai servizi e alle attività affidate alla società partecipate, che deve riguardare: *“1) i rapporti finanziari reciproci tra Ente e società; 2) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società; 3) i contratti di servizio; 4) la qualità dei servizi; 5) il rispetto dei vincoli di finanza pubblica”*.

Tutto ciò posto, la Sezione prende atto di quanto comunicato, e invita l’Amministrazione ad impostare un proprio monitoraggio periodico sull’andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l’indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati “anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente” (art. 147-quater, co. 3).

2.13 Adozione delibera di razionalizzazione periodica delle partecipazioni

In riferimento alla rilevazione e ricognizione delle società partecipate e alle partecipazioni detenute dall’ente, risultano adottate e trasmesse alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti le seguenti delibere:

- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 29.09.2017, avente ad oggetto *“Revisione straordinaria partecipazioni societarie, ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare”*;
- Deliberazione di Consiglio Comunale. n. 40 del 30/12/2018, avente ad oggetto *“Revisione annuale delle società partecipate ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 175/2016”* alla data del 31.12.2017;
- Deliberazione di Consiglio Comunale. n. 60 del 30/12/2019, avente ad oggetto *“Ricognizione annuale delle Società Partecipate dall’Ente al 31.12.2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, commi 1-3, del D.Lgs. 175/2016 e ss.m.ii.”*;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/12/2021 avente ad oggetto: *“Ricognizione annuale delle Società Partecipate dall’Ente al 31.12.2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, commi 1-3, del D.Lgs. 175/2016 e ss.m.ii”*;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28/12/2022 avente ad oggetto: *“Ricognizione annuale delle Società Partecipate dall’Ente al 31.12.2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, commi 1-3, del D.Lgs. 175/2016 e ss.m.ii.”*

Dalla Relazione dell’Organo di Revisione sul Rendiconto 2020 (pagina 29) emerge quanto segue *“L’Ente ha provveduto in data 30/12/2020 con la delibera di C.C. n. 40 all’analisi dell’assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione”*.

In sede istruttoria, è stato chiesto all’ente di trasmettere i provvedimenti di ricognizione adottati il 30.12.2020 e il 30.12.2021.

In riscontro l’ente ha trasmesso i provvedimenti adottati il 30.12.2021 e il 28.12.2022, conseguentemente, **si evidenzia l’omessa trasmissione della deliberazione consiliare n. 40 del 30.12.2020 inerente la ricognizione delle partecipazioni al 31.12.2019.**

Conclusivamente, la Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l’Amministrazione comunale sulle criticità sopra evidenziate, con lo scopo di dare impulso alle misure

conseguenziali, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario. La Sezione ha evidenziato in più occasioni come *“gli scostamenti dai principi del D.lgs. n. 118/2011 non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma possono risultare strumentali ad una manovra elusiva dei principi di equilibrio di bilancio, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 279/2016)”* (Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 125/2018).

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, con riserva di ogni ulteriore verifica nei successivi bilanci e rendiconti

ACCERTA

la presenza, nei termini di cui in motivazione, dei seguenti profili di irregolarità contabile e criticità per gli equilibri di bilancio, nonché di difformità dalla sana gestione finanziaria:

1. tardiva approvazione dei documenti contabili;
2. non chiara e congrua determinazione del Fondo contenzioso;
3. mancato accantonamento per fondo perdite società partecipate, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. n. 118/2011;
4. consistente sottostima al 31/12/2021 del FCDE, con conseguente effetto negativo sul risultato di amministrazione;
5. ricorso costante alle anticipazioni di tesoreria;
6. mancato aggiornamento della cassa vincolata, in violazione del principio contabile applicato 10.2, All. n. 4/2. D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
7. scarsa percentuale di riscossione e attività di lotta all'evasione poco efficace e caratterizzata da bassi tassi di riscossione in c/competenza e in c/residui;
8. mancato rispetto in tema di FPV del dettato di cui al punto 5.4.2 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011;
9. mancanza di un sistema informativo che consenta di rilevare i reciproci rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e gli organismi partecipati;
10. mancato rispetto della tempestività dei pagamenti;



11. discrasia tra la BDAP e i dati comunicati dall'ente in merito ai parametri di deficitarietà relativi all'anno 2020;
12. che l'ente è da considerarsi strutturalmente deficitario per gli esercizi 2015-2018- 2019 -2020-2021;

RACCOMANDA ALL'ENTE

- **di rispettare** i termini previsti dall'art. 227 del TUEL, in considerazione della rilevanza che l'approvazione del rendiconto riveste nell'intero "ciclo di bilancio" dell'Ente locale;
- **un attento e tempestivo monitoraggio** del contenzioso dell'Ente, al fine di potere predisporre un accantonamento adeguato alla copertura dei relativi oneri e a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si dovesse verificare una eventuale soccombenza;
- **l'accantonamento**, in presenza dei presupposti di legge, al risultato di amministrazione per fondo perdite società partecipate, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. n. 118/2011;
- **di procedere**, nel prossimo rendiconto, alla corretta determinazione del FCDE, sulla base di quanto accertato in parte motiva;
- **di provvedere**, nel primo rendiconto utile, alla rideterminazione del risultato di amministrazione per effetto della revisione degli accantonamenti, così come evidenziato in parte motiva, rappresentando che il disavanzo che dovesse emergere (rilevato tardivamente), dovrà essere ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione, ovvero, il disavanzo che dovesse essere accertato nei rendiconti degli esercizi successivi dovrà essere ripianato secondo le modalità previste dall'art.188 del TUEL., **con riserva di verifica da parte della Sezione, anche in contraddittorio, nei successivi rendiconti**;
- **di adottare**, stante la persistenza di una cospicua e costante anticipazione di tesoreria, delle soluzioni organizzative che permettano di garantire la tempestività dei

pagamenti, attenendosi, in ogni caso, alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 859, della legge 145/2018;

- **di attivarsi** prontamente per la corretta determinazione della cassa vincolata e la ricostituzione dei vincoli eventualmente pretermessi nei precedenti esercizi, richiamando a tal fine le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR;

- **di intraprendere**, tempestivamente, tutte le azioni necessarie al fine di migliorare il livello delle riscossioni in c/c competenza e in c/c residui e allo scopo di perseguire una più efficiente attività di contrasto all'evasione tributaria, costituendo, ove lo riterrà opportuno, anche un 'apposita unità organizzativa all'uopo preposta, **notiziando, semestralmente, questa Sezione in merito alle azioni ed attività poste in essere**;

- **di adeguarsi** ai principi contabili, di cui al punto 5.4.2 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, in materia di determinazione del Fpv, **anche alla luce della corretta gestione contabile dei fondi del PNRR**;

- **di dotarsi** di un idoneo sistema informativo che riguardi: 1) *i rapporti finanziari reciproci tra ente e società*; 2) *la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società*; 3) *i contratti di servizio*; 4) *la qualità dei servizi*; 5) *il rispetto dei vincoli di finanza pubblica*;

- che **provveda** ad adottare soluzioni organizzative atte a garantire la tempestività dei pagamenti, attenendosi, in ogni caso, alle disposizioni previste dall'art.1, comma 859, della legge n. 145/2018;

- di **regolarizzare** la discrasia rilevata tra la BDAP e i dati comunicati dall'ente in merito ai parametri di deficitarietà relativi all'anno 2020;

INVITA

l'organo di revisione a vigilare, ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* del TUEL, sugli equilibri finanziari dell'Ente, **con particolare riferimento alla rideterminazione dell'FCDE e all'incremento delle riscossioni e alla corretta determinazione della cassa vincolata**;

DISPONE

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente –, al Sindaco, all’Organo di revisione del Comune di Valdina (ME), nonché al Ministero dell’Interno, Commissione per la stabilità finanziaria e per gli organici degli enti locali, per quanto di competenza, a norma degli art. 242 e 243 del TUEL;
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione, (sezione “*Amministrazione Trasparente*”) ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 30 Maggio 2023.

L’ESTENSORE

(Giuseppe Vella)

IL PRESIDENTE

(Salvatore Pilato)

Depositato in Segreteria il 01 giugno 2023.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Angelo Guerrera)